Estratto dalla MEMORIA DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESAME DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) A.C. 1752

(...) Di particolare rilievo appaiono gli interventi finanziari sul fronte della sanità. Le norme proposte sono destinate a riflettersi sulla dinamica della spesa per investimenti del settore in misura significativa. È il caso di quanto previsto al comma 13 dell'articolo 1 che dispone che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", già finanziati con il PNC, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (disposizione che non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania ma senza che ne venga spiegata la ragione). Si tratta di 1.266 milioni (1.450 meno gli interventi delle due Province autonome e della Campania). Contestualmente, si dispone il riversamento alle entrate dei residui iscritti in bilancio al relativo capitolo del PNC e si 12 MEMORIA CORTE DEI CONTI Decreto-legge 19/2024 – A.C. 1752 Sezioni riunite in sede di controllo riducono le previsioni di spesa per il triennio pari a 510 milioni, utilizzando tali importi a copertura delle maggiori esigenze relative al PNRR. La Relazione tecnica sottolinea che con tale disposizione ci si limita a modificare la copertura finanziaria del programma, ponendola a valere su risorse nazionali. Per consentire di coprire gli oneri finora previsti per il triennio dal PNC, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 è incrementata, per l'anno 2024, di 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del d.l. n. 59/2021 disponibili in conto residui. Al riguardo non si può non osservare come, oltre a ridurre l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità (l'aver attribuito il finanziamento del programma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati, lo spostamento comporta il rinvio dell'attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati. Se è vero, infatti, che al 31 dicembre 2023 le risorse non ancora utilizzate attribuite all'articolo 20 sono pari a 9,9 miliardi e che esse sono state ripartite tra le regioni, il loro utilizzo effettivo è subordinato alla indicazione in bilancio di importi spendibili compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. In altre parole, pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura. Un allungamento dei tempi che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili. Va, infine, sottolineato come la norma preveda una ulteriore riduzione dell'ammontare delle risorse destinate ad investimenti, ponendo a carico dell'articolo 20 anche il finanziamento dei maggiori costi dovuti ad incrementi dei prezzi dei progetti che erano a carico del PNC e che non hanno avuto accesso finora al Fondo opere indifferibili. Anche in questo caso, pur essendo prevista una procedura di selezione accurata (la richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati è inserita nei Contratti Istituzionali di Sviluppo) le risorse utilizzabili, allo stato non quantificate, ridurranno ancora i fondi destinati ad accordi e, non essendo già scontate nel tendenziale, dovranno trovare spazi adeguati e apposito finanziamento (...).